

REPUBBLICA ITALIANA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. **265** di Repertorio **2026** _____

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

Contratto di appalto avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di accertamento e ispezione degli impianti termici per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione su tutto il territorio di competenza della Città Metropolitana di Genova, con esclusione del Comune di Genova, per la durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili di 12 mesi” – CIG B7F0C2DE29 - ID 4618

---000-000---

L'anno duemilaventisei addì quattro febbraio in una sala del Palazzo ove hanno sede gli uffici della Città Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, avanti a me, Dott. Marco Mordacci, Segretario Generale della Città Metropolitana di Genova, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi di comune accordo dalle parti e col mio consenso, aventi i requisiti di legge, sono personalmente comparsi:

- il Dott. Agostino Ramella, [REDACTED]
[REDACTED] nella sua qualità di Direttore della Direzione Ambiente, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova (C.F.: 80007350103 P.IVA: 00949170104), di seguito denominata anche “Amministrazione” o “Committente”, e

- il Dott. Maurizio Cassella, [REDACTED]
[REDACTED], domiciliato per la carica in Genova (GE), Via De Marini 53, sede legale di COSERTEC S.R.L. (C.F.: 02637870995 P.IVA: 02637870995),

della quale è Rappresentante Legale, così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio di Genova (documento digitale n. T 620541329 del 29 settembre 2025, in atti).

Della identità personale di entrambi i contraenti io Segretario Generale sono certo.

PREMESSO

- che nel presente contratto per “Codice” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 nel testo vigente;
- che con Determina Dirigenziale n. 2127 del 01/08/2025 il Dirigente della Direzione Ambiente - Servizio Tutela Ambientale della Città metropolitana di Genova ha disposto l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 108 del Codice per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, e ha approvato la documentazione di gara;
- che con Determina Dirigenziale n 3644 del 22/12/2025 il Dirigente della Direzione Ambiente - Servizio Tutela Ambientale della Città metropolitana di Genova ha disposto l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, e che, in particolare, nei confronti di COSERTEC S.R.L. è stata richiesta informativa antimafia presso la BDNA con prot. della Banca Dati Nazionale Antimafia PR_GEUTG_Ingresso_0082332_20250930 del 30/09/2025, tuttora in istruttoria;

- che è decorso il termine di trenta giorni di cui all'articolo 92 comma 2 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo è, pertanto, possibile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatto salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto n.159;
- che è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a COSERTEC S.R.L., e per essa al Dott. Maurizio Cassella, il quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione del "Servizio di accertamento e ispezione degli impianti termici per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione su tutto il territorio di competenza della Città Metropolitana di Genova, con esclusione del Comune di Genova", CIG B7F0C2DE29, ID 4618).

Il Servizio comprende le seguenti attività:

- controllo dell'effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nel seguito indicati con la dicitura "impianti termici", in osservanza degli adempimenti stabiliti: dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, "Rego-

lamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici"; dal Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"; dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192" e in osservanza del Regolamento Regionale n. 1/2018 "Regolamento di attuazione dell'art.29 della Legge regionale della Liguria n. 22/2007";

- verifica della rispondenza degli impianti termici civili relativamente alla conformità alle caratteristiche tecniche, nonché alla idoneità al rispetto dei valori limite di emissione, così come definiti dalle norme in materia ambientale, secondo quanto disposto nel Titolo II della Parte V del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, ivi compresa l'osservanza delle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, al quale le parti fanno espresso rinvio.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, non-

ché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- **il Capitolato Speciale d'Appalto ("Rep.265.CM_ID.4618_All.A_00_ID.4618 Capitolato_speciale")**, firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH del file pdf: SHA256: 31191D119ED5354602797D5FE94BC9310C64DD1E96ACD5EF7AED607A37B9F759, comprensivo dei seguenti ulteriori allegati:

"Rep.265.CM_ID.4618_All.A_01_ID.4618 Allegato_Relazione Stima Economica" (impronta HASH del file pdf: SHA256: A973EE33728B5BEA143C3B3F7CAD27DEE1C387AA0A3389E079542CFCC29D0AA8)

"Rep.265.CM_ID.4618_All.A_02_PERSONALE USCENTE" (impronta HASH del file pdf: SHA256: E242A73CD5550824C8C37BE66F681FB89746D11BF88C6634D9805587D70747F1)

"Rep.265.CM_ID.4618_All.A_03_modulistica di servizio" (impronta HASH del file pdf: SHA256: 35B8FDCC0C1110C077EB8376E858CB32109C61636437713593C66045B665B769)

"Rep.265.CM_ID.4618_All.A_04_AGIT - MANUALE USO" (impronta HASH del file pdf: SHA256: 71D999C1B0F55039B4695FFF9A19614454538CD0CA884AD2A66C62AC3DA7CCD3)

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- **l'offerta tecnica**, costituita dai seguenti file:

“Rep.265.CM_ID.4618_ATTI_B01_02637870995.tecnica.relazione.tecnica.c

mg” (impronta HASH del file pdf: SHA256:

E5A1D08C294B67A2AFF2F31D563F730AD5084F6B9F373599705529B41C0B67D9)

“Rep.265.CM_ID.4618_ATTI_B02_02637870995.tecnica.allegato.2.t.offerta.t

ecnica.tabellare” (impronta HASH del file pdf: SHA256:

91D9F261888F92FF0A60709E6AFD4A5406D554CB2CA8E12A0D8DE3ABE23F6F7F)

“Rep.265.CM_ID.4618_ATTI_B03_02637870995.tecnica.piano.di.riassorbim

ento.del.personale” (impronta HASH del file pdf: SHA256:

3767713399C6803A7EB9485DF1257A0978C703873815297609EA2D8DF8723FB5)

L’offerta economica, costituita dai seguenti file:

“Rep.265.CM_ID.4618_ATTI_C01_02637870995.economica.allegato.c” (im-

pronta HASH del file pdf: SHA256:

28C6952BD1E4DDDF75FD215F387F7473563AB183E6E7A13952805BA58968C99B)

“Rep.265.CM_ID.4618_ATTI_C02_02637870995.economica.07.id.4618.disci

plinare.all.e.dich.eq.tutele” (impronta HASH del file pdf: SHA256:

45274E2574DAC61F24751257CEFA4CA63E7917363647EA2D5BE85CD35D466036)

“Rep.265.CM_ID.4618_ATTI_C03_02637870995.economica.09.id.4618.disci

plinare.all..g.impegno.ex.art..102.pdf” (impronta HASH del file pdf: SHA256:

502CEF5F8F93888280AFDA517C8D1713F7E3DE73EAAD4F08CA3832C15A8A2314)

- **L’Appendice contrattuale** ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (EU)

2016/679 - responsabile del trattamento dei dati persona-

li”(“Rep.265.CM_ID.4618_ATTI_D_DPO ContrattoRespEsterno), di cui al suc-

cessivo articolo 20 del presente contratto (impronta HASH del file pdf: SHA256:

AF9EEA961869C0F9F39CF3DC46D8C02E0E0A1C08F1C8580EEE55A1E87ECBFB74);

- **Il Patto di Integrità** (“**Rep.265.CM_ID.4618_ATTI_E_Patto di integrita**”), di cui al successivo articolo 25 del presente contratto (impronta HASH del file pdf: SHA256:

4A5A4843B99F438E11F1F72693C3E2FC4B9E68E422480DC867ACB032AA1A8E3B).

- la documentazione di gara, pubblicati sulla piattaforma “Tuttogare” al seguente link: <https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=362>

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo

L'importo contrattuale è pari, al netto dell'IVA, a € 988.932,02# (diconsi novecentoottantottomilanovecentotrentadue/02), ed è stato ottenuto applicando sull'importo a base di gara il ribasso d'asta del 6,00% offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

L'importo contrattuale si riferisce al numero previsto di ispezioni pari a 9.192 (novemilacentonovantadue), corrispondenti ad un importo unitario per ogni singola ispezione pari, al netto del ribasso d'asta, a € 107,58# (centosette/58)

L'importo complessivo del contratto, comprensivo anche della eventuale proroga di cui al successivo articolo 4, pari a € 494.466,01# (quattrocentonovantaquattromilaquattrocentosessantasei/01) per ulteriori dodici mesi, ammonta, al netto dell'IVA, a € 1.483.398,03# (unmilionequattrocentoottantatremitrecentonovantotto/03)

Il prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi di cui al successivo articolo 6.

L'Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente, nell'ambito dell'oggetto contrattuale.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.

Articolo 4 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data prevista dal Verbale di Consegna del Servizio predisposto e controfirmato dalle parti.

Le parti fanno rinvio all'articolo 1.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Committente si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, di prorogare il contratto per una durata massima di 12 (dodici) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza del contratto.

Articolo 5 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Codice

Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'articolo 60 del Codice, dalla sezione III dell'allegato II.2 bis al Codice e dal presente Contratto.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, opera la revisione dei prezzi nella misura del 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, individuati ai sensi del comma 4 quater dell'articolo 60 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 dell'allegato II.2 bis al Codice la Stazione Appaltante monitora l'andamento degli indici con cadenza trimestrale.

Ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato II.2-bis del Codice, la Stazione Appaltante ha individuato quale CPV maggiormente descrittivo dell'oggetto dell'appalto il CPV 71631000-0

Avendo tuttavia rilevato che per tale CPV la Tabella D rimanda a "CPV di maggior dettaglio", in virtù del criterio della maggiore pertinenza all'attività oggetto

dell'appalto, l'indice revisionale viene determinato sulla base del CPV 71700000-5 Servizi di monitoraggio e controllo.

Tale CPV è presente nella Tabella D, la quale rimanda alla sotto tabella D1 che individua un'associazione univoca all'indice ISTAT PPS [71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche.

La revisione prezzi di cui al presente articolo si applica al valore contrattuale relativo agli step prestazionali previsti all'Articolo 1.5 del Capitolato.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. Nel caso in cui i termini di aggiudicazione siano stati sospesi o prorogati ai sensi dell'articolo 1 commi 3, 4 e 5 dell'allegato I.3 al Codice il valore di riferimento è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto allegato.

L'indice revisionale utilizzato come base di riferimento, ai fini dell'attivazione automatica della revisione prezzi, verrà successivamente confrontato, con cadenza trimestrale, con il relativo aggiornamento dell'indice pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60 comma 4 bis del Codice.

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione del meccanismo di revisione dei prezzi, l'Amministrazione monitora l'andamento degli indici ISTAT individuati nella tabella soprariportata con frequenza trimestrale, a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione.

Il calcolo della variazione degli indici andrà effettuato applicando le seguenti formule:

A. DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL SINGOLO INDICE

$$VI = [(It - I0) / I0] \times 100$$

dove

VI = Variazione dell'indice considerato

I0 = Indice considerato alla data di inizio del primo periodo di rilevazione

It = Indice considerato alla data di fine del periodo di rilevazione considerato

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120, dall'articolo 5 Allegato II.14 del Codice e dall'articolo 1.8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso di richiesta di nuove prestazioni complementari e/o di eventuali e sopravvenute modifiche legislative che determinassero maggiori oneri finanziari a carico dell'affidatario, come nel caso di circostanze straordinarie ed imprevedibili, eccedenti l'ordinaria alea contrattuale e tali da alterare in maniera rilevante l'originario equilibrio contrattuale, le parti potranno rinegoziare, secondo buona fede, le condizioni economiche che regolano il contratto per il ripristino dell'equilibrio economico dello stesso. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle economie da ribasso d'asta.

Articolo 7 - Ruoli contrattuali

7.1 Responsabile contrattuale

L'Appaltatore ha nominato il Sig Manuel Lisi quale Responsabile Contrattuale del servizio, con poteri di firma e decisionali.

Il Responsabile Contrattuale è il referente dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione; assicura, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al Capitolato Speciale d'Appalto e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche

contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

7.2 Direttore dell'esecuzione

L'Amministrazione ha nominato il Dott. Graziano Giovenale, Responsabile dell'Ufficio attualmente denominato Impianti Termici, quale Direttore dell'esecuzione con funzioni di supervisione e controllo del puntuale adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali.

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti

L'appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare prestazioni o parte di esse, pertanto, ai sensi dell'articolo 119 comma 4 lettera c) del Codice, il subappalto non è ammesso.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione oggetto del presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali sub-fornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali, che sulla base all'art.119 del Codice, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Articolo 9 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 7 del presente contratto.

Salvo le eccezioni previste dal Capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali, come precisato nel presente contratto, nel Capitolato speciale di appalto e nei documenti di gara.

Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai seguenti contratti collettivi: **CCNL Multiservizi K511 e CCNL Metalmeccanico Industria C011**.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipen-

denti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Codice, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi all'articolo 122 comma 3 del Codice.

Articolo 11 - Sospensione

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'esecuzione dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 121 del Codice e, in quanto applicabili, all'art. 8 dell'Allegato II.14 al Codice.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal Direttore dell'esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti dall'articolo 8 dell'Allegato II.14 al Codice.

La sospensione del servizio determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle parti di servizi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo il contratto.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa del servizio e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del servizio effettuata dal RUP, il Direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio e il RUP non abbia disposto la ripresa

dello stesso, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa.

Articolo 12 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova,
- ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Committenza qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Committenza;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrat-

tuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link:

<https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 'Linee

guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 13 - Responsabilità e Polizze Assicurative

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, garanzia fideiussoria n.2458889 rilasciata il 9 gennaio 2026 da COFACE - Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur SA - Rappresentanza generale per l'Italia - Agenzia generale Novella G.L. S.N.C. di Francesco Cocchiere & C., per una somma garantita pari a € 49.446,60#, giuste le riduzioni di legge.

L'Appaltatore è responsabile per i danni cagionati nell'esecuzione del contratto a persone o beni, tanto dell'Amministrazione quanto di terzi, ivi compresi quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da eventuali subappaltatori.

Nessun risarcimento è dovuto dalla Città Metropolitana di Genova all'Appaltatore per i danni diretti o indiretti che possono subire le attrezzature e i beni strumentali al servizio, anche se cagionati da forza maggiore intesa questa nel senso più lato.

L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al Committente le seguenti garanzie:

1) una polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, che l'Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata del presente Contratto, con i seguenti massimali:

- € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro / per persona / per cose o animali;

2) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-

porto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità dei servizi e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Codice.

La garanzia definitiva di cui in premessa, costituita ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 14 - Contabilità e pagamenti

La contabilizzazione dei servizi è effettuata secondo quanto espressamente indicato nel presente contratto e in conformità alle norme vigenti.

L'Amministrazione, stante la natura di contratto di prestazione di servizi che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 33 dell'Allegato II.14 al Codice, esclude l'applicazione delle disposizioni sull'anticipazione del pagamento del corrispettivo contrattuale all'Appaltatore ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del Codice.

I pagamenti verranno effettuati, per ciascuna annualità contrattuale, in quattro tranches a seguito di presentazione di regolare fattura, da emettersi al raggiungimento delle seguenti soglie di ispezioni eseguite:

- 1° fattura: raggiungimento del 25% dell'attività contrattuale annuale prevista;
- 2° fattura: raggiungimento del 50% dell'attività contrattuale annuale prevista;
- 3° fattura: raggiungimento del 75% dell'attività contrattuale annuale prevista;
- 4° fattura: raggiungimento del 100% dell'attività contrattuale annuale prevista (da presentare entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno contrattuale di riferimento);

Il target ispettivo stabilito dall'articolo 2.1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto non potrà essere conseguito successivamente alla scadenza del relativo anno contrattuale. Ne consegue che, nel caso di mancato raggiungimento del 100% del target ispettivo annuale, fermo restando l'applicazione delle penali contrattuali stabilite al successivo articolo 16, all'Appaltatore sarà riconosciuto solo il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite. In tale contesto, a seguito della presentazione della relazione periodica (articolo 2.2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto), l'importo da fatturare sarà valutato da Città Metropolitana sulla base del valore unitario dell'ispezione - ottenuto dividendo il corrispettivo

economico annuo al netto del ribasso d'asta per il numero di ispezioni annue (articolo 2.1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto) - moltiplicato per il numero di ispezioni correttamente eseguite e non ancora liquidate.

La presentazione di ogni fattura dovrà in ogni caso essere preceduta dalla trasmissione della Relazione periodica di cui all'articolo. 2.2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto e dovrà essere già decurtata, in applicazione dell'articolo 11, comma 6 del Codice, della ritenuta dello 0,50% sull'importo netto a pagare.

L'Amministrazione, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta relazione, verificherà i dati in essa contenuti e quelli inseriti nelle piattaforme AGIT/CAITEL. Qualora risulti che le attività siano state correttamente svolte, entro il medesimo termine di 10 giorni lavorativi, l'Amministrazione rilascerà una nota di accettazione a seguito della quale l'Appaltatore potrà trasmettere la relativa fattura. La nota di accettazione riporterà altresì indicazione della somma da fatturare, anche alla luce dell'applicazione di eventuali penali ai sensi del successivo articolo 16.

In caso di anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della citata relazione periodica, l'Amministrazione contesterà formalmente (via PEC) all'Appaltatore le irregolarità riscontrate chiedendo di giustificare e/o regolarizzare; l'Appaltatore potrà procedere alla fatturazione solo a seguito di nulla-osta da parte di Città Metropolitana di Genova.

Il Direttore dell'esecuzione provvede ad accertare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della revisione prezzi, di cui all'articolo 6 del presente contratto e a dare comunicazione all'Appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di

revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni.

Il DEC, entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni, comunica all'Appaltatore le somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, che dovranno essere inserite in fattura con indicazione di un'apposita voce separata.

Gli importi relativi alle ritenute dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 del Codice maturati su ciascuna fattura emessa nel corso dell'esecuzione dell'appalto saranno fatturati dall'appaltatore successivamente alla verifica di conformità / di regolare esecuzione.

L'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al target ispettivo contrattuale annuale raggiunto, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: 9986MH

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modifi-

cato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, ad impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'impresa aggiudicataria e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Articolo 15 - Tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell'Amministrazione esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'avvio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 16 - Penali

16.1 Penali

L'Amministrazione applicherà una penale, nei seguenti casi:

1. in caso di ritardato (rispetto ai tempi previsti dal capitolato speciale d'appalto o delle migliori condizioni contenute nell'offerta tecnica) o incompleto inseri-

mento dei verbali di ispezione sulle piattaforme digitali AGIT/CAITEL, la penale è pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale (escluso IVA), per ogni verbale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardato inserimento;

2. in caso di ritardata esecuzione (rispetto ai tempi formulati dall'Appaltatore nell'offerta tecnica) delle attività previste dal progetto di informatizzazione del servizio ispettivo, la penale è pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale (escluso IVA), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

3. Nel caso non sia stato raggiunto il numero di ispezioni annuo (contrattuale) previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, si applica una penale di €. 200,00 (duecento/00) per ogni ispezione non effettuata; non sono ammesse compensazioni (circa il numero di controlli eseguiti) tra le annualità contrattuali, salvo espressa autorizzazione del Committente.

4. Qualora al termine dei primi sei mesi di ogni anno contrattuale l'Appaltatore non abbia correttamente eseguito almeno il 35% del numero di ispezioni annuo (contrattuale) previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, sarà applicata una penale graduata da un minimo di € 500,00 ad un massimo di €. 3.000,00 in relazione al numero di ispezioni mancanti;

5. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di sanzionare eventuali inadempienze non espressamente contemplate nel presente articolo, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio; in tali casi l'importo della penale verrà graduata da un minimo di € 300,00 ad un massimo di €. 3.000,00 in relazione al caso specifico, in base alla gravità ed al pregiudizio causato al servizio, e sarà comunicata in sede di contestazione all'Appaltatore.

16.2 Procedimento di applicazione delle penali

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione all'Appaltatore con comunicazione inviata a mezzo PEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie motivate e documentate controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il DEC procede all'applicazione delle penali portandole in deduzione dall'importo corrispondente sulla fattura successiva oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Amministrazione, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento delle prestazioni a suo carico e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la

sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Città Metropolitana di Genova stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che sarebbe stato senza la decadenza del fornitore.

Articolo 17 - Modalità e termini della verifica di conformità

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione.

Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;

d) eventuali risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del Codice;

La verifica di conformità di un intervento è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Codice.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Codice;
- 2) mancato avvio del servizio entro la data convenuta;
- 3) impiego di personale non abilitato e/o qualificato professionalmente;
- 4) in caso di sopraggiunte modifiche al quadro normativo statale e/o regionale di riferimento del servizio che non consentano la prosecuzione delle attività in corso agli stessi termini e condizioni;
- 5) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- 6) grave ritardo nel rispetto delle tempistiche contrattuali e nell'esecuzione delle prestazioni previste;
- 7) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 8) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'articolo 10 del presente contratto;
- 9) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 10) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione an-

che parziale del contratto;

11) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;

12) qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;

13) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) che determini un grave inadempimento delle prestazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio;

14) accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati all'articolo 3 del Patto di integrità, di cui al successivo articolo 25 del presente contratto, all'esito di un contraddittorio con l'Appaltatore. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

15) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile Unico del Progetto con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 19 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e all'Allegato II.14 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dei servizi non eseguiti.

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Con riferimento ai dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto, con Appendice contrattuale redatta ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) sopra citato, allegata al presente contratto e conservata in atti (Allegato "DPO ContrattoRespEsterno", di cui all'articolo 2 del presente Contratto), l'Appaltatore è nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali".

In particolare, l'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei

per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, informando immediatamente l'Amministrazione al verificarsi di situazioni anomale o di emergenze.

L'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'“informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento” contenuta nei documenti di gara.

L'Amministrazione informa l'Appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti dell'Amministrazione da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali e immateriali utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'appaltatore s'impegna a manlevare l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 22 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e

dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici.

Articolo 24 - Interpretazione del contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 25 - Patto di integrità

Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrità, da esse sottoscritto digitalmente, di cui alla Determinazione dirigenziale di Città metropolitana n.3034 del 25 novembre 2024

Il patto di Integrità è parte integrante e sostanziale del presente contratto ("Rep.265.CM_ID.4618_ATTI_E_Patto di integrita") e ne costituisce allegato conservato in atti.

Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalità.

Articolo 26 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese

quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

La registrazione del presente contratto avviene sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate in misura fissa ai sensi dell'articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2025, n. 123 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti"

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati l'Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo complessivo di Euro 218,00#. L'importo è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base alla tabella di cui all'Allegato I.4 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, pari a € 250,00#, l'importo di € 32,00# già versato dall'Operatore per la partecipazione alla gara (versamento mediante F24 Elide prot telematico 25082835563521488-000001 del 28/08/2025) come indicato nella Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Coordinamento Normativo. L'imposta di bollo verrà versata dall'Amministrazione, unitamente all'imposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare sopra citata.

Richiesto, io Dott. Marco Mordacci, Segretario Generale della Città Metropolitana di Genova, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile in numero fin qui di trentatre pagine che ho letto mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai

comparenti, i quali trovandolo conforme alla loro volontà lo hanno con me sottoscritto mediante apposizione di firma digitale

Dopo di che io Segretario Generale ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti ad ore 10 e 27.